

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00024/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01331/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2021, proposto da

Innova – Consorzio per l'Informatica e La Telematica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Antonietta Favale, Matteo Valente e Federica Favino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Amiu S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cantobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Lancieri in Bari, via Vito De Nicolò 7;

nei confronti

Sikuel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

- del verbale prot. 7249 del 19.11.2021, trasmesso via pec, recante l'aggiudicazione definitiva della gara indetta da AMIU Trani avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di un "Sistema informativo per la gestione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani, gestito da AMIU S.p.a., nella Città di Trani" in favore di Sikuel S.r.l. (doc. 1 - verbale di aggiudicazione);
- del verbale del 5 ottobre 2021 con cui la Commissione di gara, dopo aver proceduto all'apertura delle buste B, con specifico riferimento alla busta B presentata da Sikuel ha rilevato che "contiene i documenti richiesti dall'art. 14 del Disciplina di gara, e cioè la "Relazione Tecnica dei servizi offerti costituita da 46 facciate formato A4 oltre a ulteriori 5 facciate A4 costituite da dichiarazione di avvalimento e dichiarazione di diniego per l'accesso. La documentazione contenuta nella busta B risulta quindi conforme a quanto previsto dal Disciplinare di Gara e pertanto l'offerta della Ditta Sikuel s.r.l. viene ammessa al prosieguo della gara" (doc. 2 - verbale di gara n. 2);
- del verbale con cui la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche (doc. 3 - verbale di gara n. 3);
- del verbale con cui la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche, provvedendo alla formulazione della graduatoria finale in cui Sikuel risulta collocata al primo posto (doc. 4 - verbale di gara n. 4);
- del verbale di apertura delle buste amministrative (doc. 5 - verbale busta amministrativa prot. n. 3753 del 23.6.2021);

- per quanto occorrer possa, in parte qua del bando (doc. 6 - bando), del disciplinare (doc. 7 - disciplinare) e del capitolato (doc. 8 - capitolato);
 - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito.
- nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiu S.p.a. e di Sikuel S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che alla stregua della prevalente giurisprudenza amministrativa, è possibile il ricorso all'avvalimento per il possesso della certificazione di qualità ISO27001, perché questa (tenuto conto del servizio oggetto di gara) sembra possa considerarsi un requisito di idoneità tecnico organizzativa, da inserire tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale dell'impresa, essendo volta ad assicurare che l'affidatario sia in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3949);

Considerato, quindi, che la certificazione di qualità afferisce alla capacità tecnica dell'imprenditore, piuttosto che ai requisiti minimi di partecipazione (come dedotto dalla ricorrente), per cui essa risulta coerente con l'istituto dell'avvalimento quale disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto che il contratto di avvalimento tra la Maggioli S.p.a e la Sikuel S.r.l., relativo alla messa a disposizione delle risorse necessarie per qualificarsi sul piano tecnico, appaia sufficientemente dettagliato, in quanto reca l'impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione la certificazione europea ISO 27001:2014, nonché i seguenti mezzi: *"n. 1 personal computer (sul quale ovviamente è installato il software nei server di Maggioli con Certificazione ISO 27001:2014); n. 1 stampante; risorse n. 1 impiegato tecnico"* ed, infine, la dichiarazione con cui l'impresa si obbliga a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata del contratto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;

Compensa il pagamento delle spese della presente fase;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO